

ISVAP

Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo

Roma 10 GEN. 1995

Prot. n. 587006 Allegati

Alle Imprese di assicurazione
autorizzate all'esercizio del ramo
R.C. Auto

LORO SEDI

- Alla Rappresentanze Generali
per l'Italia delle Imprese estere
di assicurazione autorizzate
all'esercizio del ramo R.C. Auto

LORO SEDI

e, p.c.

Al Ministero dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato
Direzione Generale delle Assicurazioni
Private
Via Campania 59/c

00187 ROMA

All'Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici
ANIA
Via della Frezza, 70

00186 ROMA

All' SNA
Via Lanzone, 2

20123 MILANO

All'UNAPASS
Via Boncompagni, 60

20139 MILANO

CIRCOLARE N. 235

Oggetto: Polizze r.c. auto - liberalizzazione tariffaria.-

Con circolare n. 218 questo Istituto ha chiesto alle imprese in indirizzo di comunicare entro il 1° maggio 1994 le tariffe e le condizioni generali e speciali di polizza in base alle quali sarebbero stati stipulati i nuovi contratti r.c. auto a partire dal 1° luglio 1994, nonché di trasmettere copia delle comunicazioni tipo inviate ai contraenti ai sensi dell'art. 5 delle C.G.A. approvate con il provvedimento CIP n. 10 del 5 maggio 1993.

L'art. 5 di dette condizioni prevede, come è noto, l'obbligo dell'assicuratore di comunicare al contraente la percentuale di variazione del premio almeno novanta giorni prima della scadenza del contratto e la facoltà dell'assicurato di comunicare, almeno sessanta giorni prima della medesima scadenza, la propria volontà di non accettare le modifiche propostegli. Nel caso in cui l'assicurato non effettui detta comunicazione, il contratto si intende rinnovato alle nuove condizioni di tariffa comunicate dall'impresa.

In proposito si rileva che sono pervenuti, sia per iscritto che per via telefonica, reclami di assicurati che lamentano l'applicazione di aumenti della tariffa r.c. auto pure in mancanza della preventiva comunicazione prescritta dal sopracitato articolo 5. Analoghe lamentele sono state altresì rappresentate all'ISVAP da varie Associazioni di consumatori.

Questo Istituto ribadisce pertanto la necessità che le imprese che intendano applicare maggiorazioni del premio r.c. auto, in occasione del rinnovo contrattuale, ne diano preventiva comunicazione al contraente, nei termini contrattualmente previsti, e rileva che comportamenti difformi debbono ritenersi illegittimi con tutte le conseguenze previste dall'ordinamento di settore.

Quanto alla forma con la quale l'assicuratore è tenuto a fare la comunicazione, pur in assenza di prescrizioni esplicite nella disciplina recata dal citato articolo 5, deve ritenersi, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, che sia necessaria l'adozione di forme idonee a dare certezza del rispetto dei termini tassativi fissati per la comunicazione, con conseguente certezza dei rapporti assicurativi in corso. In mancanza di prova della avvenuta comunicazione, o nel caso in cui risulti che questa è pervenuta al contraente oltre i termini contrattualmente stabiliti, il contratto in corso deve essere prorogato al precedente premio di tariffa.

Da ultimo si ritiene di richiamare l'attenzione delle imprese sulla circostanza che tutte le condizioni di polizza debbono restare invariate in sede di rinnovo contrattuale, potendosi legittimamente apportare modificazioni solo previa disdetta della polizza entro i termini contrattualmente previsti.

E' fatto obbligo alle imprese di trasmettere copia della presente circolare alla propria rete agenziale fornendo a questo Istituto cortese assicurazione di adempimento.

Il Presidente
